

# RASSEGNA di **GIURISPRUDENZA PENALE 2025**

per le prove di **magistrato, avvocato**  
e dei **concorsi superiori**

II EDIZIONE  
2025

 NeldirittoEditore

## 28.

### **Confisca di prevenzione e diritto di difesa del terzo.**

(Cass. pen., Sez. V, 27 novembre 2024, n. 43160)

#### **1. L'inquadramento.**

La confisca (art. 24 d.lgs. 159/11) dei beni sequestrati è un **provvedimento a carattere ablativo** che comporta la devoluzione allo Stato dei beni appartenenti al prevenuto. L'oggetto del provvedimento risulta particolarmente esteso in quanto esso può comprendere beni mobili, immobili, crediti, quote sociali, società, aziende, etc. Deve trattarsi di beni appartenenti al prevenuto, dei quali egli non sia in grado di giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica, nonché di beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Giova a tal riguardo evidenziare le differenze che intercorrono tra la confisca di prevenzione e la confisca quale misura di sicurezza. Infatti, la misura di prevenzione in esame: 1) si applica indipendentemente dall'accertamento della commissione di un reato; 2) non è limitata, di conseguenza, soltanto alle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.

Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi (cade con la novella del 2017 il limite della duplice proroga).

Originariamente, l'art. 25, nel disciplinare la confisca per equivalente, prevedeva che, se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulto o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. A seguito della novella del 2017, i contorni dell'istituto sono stati riformulati, eliminando il requisito della sottrazione fraudolenta al procedimento di prevenzione, sicché si procede a confisca per equivalente se dopo la presentazione della proposta non risulti possibile procedere al sequestro dei beni "perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede". È stato inoltre inserito, all'art. 18, un secondo comma, che autorizza espressamente la confisca per equivalente anche *post mortem* con promozione o prosecuzione nei confronti degli eredi o degli aventi causa.

Alla stregua del già citato art. 26 del Codice antimafia, il giudice, quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono **fittizi**:

- a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
- b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti

la proposta della misura di prevenzione.

## 2. La questione controversa.

Si è registrato un contrasto interpretativo circa la possibilità da parte del terzo, ritenuto intestatario fittizio di beni, di **poter contestare i presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto**.

### ■ 2.1. Il primo orientamento.

Secondo il primo orientamento, maggioritario, il terzo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a proporre qualsivoglia questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, in quanto si ritiene che trattasi di doglianze che solo il proposto può avere interesse a far valere.

Questo indirizzo muove dalla considerazione che il terzo intestatario del bene possa ottenere il più favorevole dei risultati per lui e, cioè, la revoca della confisca, **solo dimostrando che la titolarità del bene al medesimo intestato è reale e non meramente fittizia**. Una volta fornita la prova di tale dato, per il terzo sarebbero del tutto indifferenti le sorti della misura di prevenzione - personale e reale - disposta nei confronti del proposto, proprio perché si tratta di una vicenda processuale inidonea a produrre effetti negativi nei suoi confronti.

### ■ 2.2. Il secondo indirizzo.

Per un secondo orientamento, minoritario, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto.

Ai fini dell'interesse a impugnare, si evidenzia che, se consentisse al terzo di interloquire anche sui presupposti applicativi della misura, questi otterrebbe **indirettamente un risultato positivo**, nel caso in cui - pur non avendo fornito la prova dell'effettiva titolarità del bene - la misura venisse ugualmente caducata.

### ■ 2.3. La terza ricostruzione.

Un terzo orientamento, intermedio, prevede due diverse declinazioni: 1) la prima restringe l'ambito delle questioni di interesse del terzo, sostanzialmente aderendo alla impostazione maggioritaria, consentendo al terzo di contestare non l'accertamento della pericolosità sociale, né i confini cronologici della stessa, ma esclusivamente il secondo elemento della correlazione cronologica pericolosità/ data di acquisizione, appunto la datazione dell'acquisizione del bene da parte del terzo; 2) la seconda riconosce l'interesse del terzo a censurare i presupposti oggettivi della confisca di prevenzione, escludendo solo quelli soggettivi, riguardanti la responsabilità penale dell'imputato e la pericolosità sociale del proposto.

## 3. Interviene Cass. pen., Sez. V, 27 novembre 2024, n. 43160.

L'ordinanza di rimessione compendia il descritto contrasto interpretativo aggiungendo un

**riferimento al diritto sovranazionale** (v. anche i commenti all'ordinanza di G. SPANGHER e A. LARUSSA in [www.altalex.com](http://www.altalex.com)).

Infatti, la recente **Direttiva n. 42 del 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea**, contiene, infatti, previsioni di interesse per la materia che ci occupa ai Considerando 46 e 48.

Più nel dettaglio, la Direttiva prevede esplicitamente la necessità che siano assicurati ai terzi estranei al processo penale “specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i diritti fondamentali di tali persone nell’attuazione delle sue disposizioni, nel rispetto del diritto a un giudice imparziale, del diritto a un ricorso effettivo e della presunzione di innocenza sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta” (considerando 46); prevede, inoltre, che l’interessato abbia l’effettiva possibilità di contestare il provvedimento di confisca, con impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale e le contestazioni “dovrebbero comprendere anche i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili sulla base dei quali i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose” (considerando 48).

Orbene, hanno osservato i giudici di legittimità come l’esercizio del diritto di difesa per il terzo delineati dai considerando appena citati con riferimento ai fatti e agli elementi di prova sulla relazione fra condotte criminose e beni confiscati, potrebbe evocare la possibilità della contestazione, da parte del terzo, se non altro dei presupposti oggettivi della confisca di prevenzione.

Tanto premesso, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha posto alle Sezioni Unite la risoluzione della questione “*Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo sia legittimato e/o abbia interesse a contestare i presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso*”.

#### 4. L’ordinanza.

[...]

1. Il Collegio ritiene di dover rimettere i ricorsi alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., per la soluzione del seguente quesito di diritto: “*Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo sia legittimato e/o abbia interesse a contestare i presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso*”.

2. Il menzionato quesito è certamente rilevante in relazione al caso in esame, in particolare con riferimento alle doglianze mosse dalla terza intestataria Mo.Ma., che con il primo motivo di ricorso ha contestato la possibilità di dichiarare la pericolosità sociale del proposto, specificamente rappresentando come abbia interesse all’accoglimento delle doglianze - quanto all’indicato presupposto soggettivo - poiché dallo stesso ne deriverebbe la restituzione dei beni confiscati, nel caso di specie due immobili ubicati in P, della quale la Mo.Ma. risulta intestataria.

Per altro, così come risulta anche dal provvedimento impugnato, la ricorrente Mo.Ma. già con il primo motivo di appello aveva formulato tale doglianza (si veda, in particolare, pag. 3 del decreto in esame).

3. La questione indicata, che risulta oggetto del contrasto giurisprudenziale del quale si darà atto a seguire, riguarda l’ampiezza del diritto di difesa riconoscibile al terzo interessato nell’ambito del procedimento di prevenzione, tema che assume sempre maggiore significatività con l’accrescersi nel tempo delle categorie di soggetti destinatari di misure di prevenzione personale e patrimoniale, a seguito delle modifiche ampliative apportate all’art. 4, al quale rinvia l’art. 16 D.Lgs. n. 159 del 2011, cd. Codice antimafia.

D’altro canto, va evidenziato come tale Codice, all’art. 23, commi 2 e ss., attribuisca il ruolo di parte anche al terzo interessato - che risulti proprietario o comproprietario dei beni sequestrati, o che vanti diritti reali o personali di godimento, nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro - tanto che nei trenta giorni successivi all’esecuzione del sequestro il terzo deve essere citato dal Tribunale per intervenire nel